



COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AL LAVORO,
IMPRESE, GIOVANI, SVILUPPO
DEL TERRITORIO

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356592 Fax 0547.356531
E-mail: matteomarchi@comune.cesena.fc.it

Cesena, 23/10/2012

PGN: 73842/368

(Allegato alla Determina n. 1413/2012)

AVVISO PUBBLICO

Per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese che attivano nel 2012 contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato oppure trasformazioni di contratti atipici in contratti a carattere subordinato o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

PREMESSO che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12/4/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, il Comune di Cesena ha stanziato risorse per la concessione di contributi a fondo perduto da destinare ai titolari delle imprese/associazioni/cooperative private (escluso le Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro) che assumono personale con contratti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato della durata non inferiore a 12 mesi, nonché per le trasformazioni di contratti a termine/atipici in contratti a tempo indeterminato.
- Con deliberazione di Giunta n. 106 del 17/04/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 321/2012 e la determina n. 1413/2012 che approva la procedura di erogazione degli incentivi nonché il presente schema di AVVISO PUBBLICO.

SI RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli incentivi a sostegno delle imprese per promuovere lo sviluppo occupazionale del territorio comunale - importo stanziato € 94.000,00

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con delibera n. 321/2012 e descritti di seguito.

Art. 1) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Cesena, operanti nei settori dell'industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano attivato o attivino, nel periodo compreso **dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012**, con cittadini residenti nel territorio del Comune di Cesena, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, a tempo pieno o part-time non inferiore a 30 ore settimanali.

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena

Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che stabilizzino i lavoratori già in forza presso la stessa impresa con contratti a tempo determinato o con altri contratti atipici.

Art. 2) CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istituzione o di posti resisi disponibili o per trasformazioni di altre forme contrattuali già esistenti.

Per avere diritto agli incentivi, le imprese devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;
2. Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNLL;
3. Non aver fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), compresa la deroga, per cessazione di attività e alla CIGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo ad esuberi di organico attraverso le procedure di mobilità;
4. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo nell'intervallo temporale compreso fra l'1/1/2012 e la data di presentazione della domanda di incentivo;
5. Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa integrazione guadagni in Deroga).
6. Non avere cause ostative di cui alla Legge 575/65 e ss.mm. ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
7. Non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A..

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo e, nel caso di imprese con più unità produttive ubicate nel territorio comunale, devono essere riferiti alla sola unità produttiva che presenta la domanda di incentivo.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.

L'impresa richiedente **può** presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente avviso per l'assunzione o trasformazione di un lavoratore per il quale fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc..).

I lavoratori per i quali si richiede il contributo devono risultare regolarmente residenti nel Comune di Cesena da almeno 12 mesi dalla data di richiesta del contributo.

Le imprese dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno 12 mesi consecutivi e non ricorrere, per lo stesso periodo, a ammortizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e o trasformati/e, pena la revoca dell'incentivo concesso. Resta salva l'ipotesi in cui risulti un diverso accordo sottoscritto fra azienda e OO.SS/RSU, all'interno di un piano che preveda la rotazione fra i dipendenti con analogo qualifica.

Art. 3) ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Gli importi del contributo riconosciuto variano a seconda della tipologia di assunzione.

- a) Per ogni assunzione **a tempo indeterminato a tempo pieno** (*full time*) l'entità del contributo è pari a € 4.000,00.
- b) Per ogni **assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi a tempo pieno** l'entità del contributo è pari a € 2.000,00.
- c) Per ogni trasformazione di contratto **da tempo determinato a tempo indeterminato a tempo pieno** l'entità del contributo è pari a € 2.000,00.
- d) Per ogni trasformazione di **contratti atipici in contratti a carattere subordinato** l'entità del contributo è pari, a seconda della tipologia, a quanto previsto ai punti a) e b).

I contributi erogati in base al presente avviso sono ridotti proporzionalmente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per il settore agricolo, l'entità del contributo sarà definita sulla base del numero di giornate di occupazione annue effettivamente svolte, con un minimo di 101:

- oltre 150 (151nisti): l'entità del contributo è pari a € 2.000,00;
- da 101 a 150 (101nisti): l'entità del contributo è pari a € 1.000,00.

L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed in quanto dovuto.

Ciascuna impresa potrà beneficiare di un solo contributo per ogni singolo intervento di assunzione o trasformazione, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 4) ESCLUSIONI

Il contributo non può essere erogato per l'assunzione di nuovi lavoratori che non abbiano rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al Centro per l'Impiego competente.

Sono inoltre escluse dalla concessione dell'incentivo:

- a) le assunzioni di lavoratori con contratti di apprendistato;
- b) le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate a livello societario;
- c) gli inserimenti lavorativi dei lavoratori svantaggiati per i quali le aziende fruiscono o abbiano già fruito di agevolazioni o contributi finanziari;
- d) le assunzioni di lavoratori legati al datore di lavoro (titolare, soci, amministratori) da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado (genitori, fratelli, figli, nonni, nipoti);
- e) le assunzioni di lavoratori che hanno acquisito lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti all'assunzione con lo stesso datore di lavoro che presenta la domanda di incentivo.

Art. 5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ammissione al contributo, il datore di lavoro interessato dovrà presentare al Comune di Cesena, **entro e non oltre il 31/1/2013**, domanda in marca da bollo da € 14,62 redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Cesena o acquisibile presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Cesena.

Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni richieste.

Alla domanda dovrà inoltre essere **allegato l'estratto del libro unico** (a seguito della riforma di cui al D.L. n. 112/2008), da cui risulti la nuova posizione attivata.

Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere privato, posta elettronica certificata ovvero consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cesena nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Non saranno accettate e ammesse a contributo le domande pervenute oltre il termine indicato.

Art. 6) ISTRUTTORIA

L'Ufficio Lavoro Sviluppo Giovani verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.

Le domande pervenute saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse e in tal senso farà fede il numero di Protocollo Generale d'arrivo assegnato alle stesse.

In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa a contributo.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, verrà data alle imprese richiedenti comunicazione di accoglimento della domanda, ovvero avviso motivato dell'eventuale non accoglimento. La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini dell'istruttoria.

Verificati i requisiti e la documentazione attestante l'assunzione, potranno essere ammesse a contributo le istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al presente avviso.

Le domande regolari saranno ammesse a contributo in base ad apposita graduatoria formulata con il seguente ordine di priorità:

- 1) Contratti di lavoro a tempo indeterminato e contratti di lavoro atipici trasformati in contratti a tempo indeterminato;
- 2) Contratti di lavoro a tempo determinato trasformati in contratti a tempo indeterminato;
- 3) Contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi;

In caso di appartenenza alla stessa categoria di priorità, gli ulteriori criteri di ordinamento sono rappresentati da:

- 1) Assunzioni di genere femminile;
- 2) Ordine cronologico di presentazione delle domande (numero di protocollo più basso).

I contributi saranno assegnati sino ad esaurimento del Fondo disponibile.

L'istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data del termine per la ricezione della domande, e verrà data alle imprese richiedenti comunicazione di accoglimento della domanda, ovvero avviso motivato dell'eventuale non accoglimento. La richiesta di regolarizzazione o completamento della domanda interrompe i termini dell'istruttoria.

Le ulteriori domande pervenute e giudicate ammissibili, ma non ammesse a contributo in ragione dell'ordine di graduatoria, verranno inserite con il medesimo criterio in un **elenco di riserva**: l'incentivo, in questo caso, sarà **eventualmente** assegnato qualora siano destinate allo scopo ulteriori risorse nell'anno successivo o residuo in seguito ai conferimenti effettivamente erogati.

Art.7) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi verranno erogati mediante bonifico bancario in due soluzioni: metà del totale del contributo sarà erogato entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda che farà seguito alla determina di approvazione della graduatoria.

La rimanente parte del contributo sarà erogata trascorsi dodici mesi dall'avvenuta assunzione o trasformazione e sempre che non sia nel frattempo intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il motivo.

Per l'erogazione della rimanente parte del contributo assegnato, le imprese beneficiarie sono tenute a presentare, entro 30 giorni dal raggiungimento del 12° mese di continuità del rapporto di lavoro, una **comunicazione che dichiari l'effettiva permanenza e sussistenza del**

rapporto di lavoro oggetto del contributo, secondo l'apposito modello che sarà loro trasmesso unitamente alla comunicazione di concessione del contributo.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione o trasformazione, a seguito di dimissioni, giustificato motivo soggettivo o giusta causa, oppure per giustificato motivo oggettivo dovuto ad esigenze organizzative dell'azienda, l'interruzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto, e l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettivo rapporto¹.

In caso di mancata comunicazione il contributo concesso verrà revocato e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita.

Art. 8) CONTROLLI

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso.

Con cadenza semestrale l'Amministrazione Comunale procederà a verificare con il Centro per l'Impiego l'andamento delle assunzioni, il mantenimento in organico dei lavoratori assunti o trasformati.

Nel caso in cui durante le verifiche emergano interruzioni dei contratti di lavoro per i quali le aziende hanno percepito il contributo senza che sia stata fornita la comunicazione di cui all'art. 7, l'incentivo verrà revocato e ne sarà richiesta la restituzione.

Art. 9) CONTATTI

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il Servizio Partecipazione lavoro Sviluppo Giovani del Comune di Cesena, Tel. 0547-356592, e-mail: urp@comune.cesena.fc.it oppure ravaioli_v@comune.cesena.fc.it.

Art. 10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Partecipazione Lavoro Sviluppo Giovani. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso.

SERVIZIO PARTECIPAZIONE-LAVORO-SVILUPPO-GIOVANI
Dott. Roberto Branchetti

¹ Per esempio: Nel caso il rapporto di lavoro abbia avuto durata di 8 mesi il contributo sarà erogato nella misura di 8/12 del totale.